

Ordinanza sindacale n. 32  
 N. 66558 di protocollo  
 del 28.12.2011  
 Class. ....



**COMUNE DI COMO**  
 SETTORE SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODUZIONE O TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI ATTEZZATE PER IL LORO CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA**

**IL SINDACO**

Vista la legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 "Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda", ed in particolare l'articolo 3, il quale al comma 1 stabilisce: «*Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell'anno.*»;

Atteso che, alla luce della liberalizzazione degli orari delle attività di commercio al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande introdotta dal decreto-legge n. 201 del 6/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, l'Amministrazione comunale ha inteso verificare l'interesse delle associazioni di categoria delle imprese artigiane ad ampliare la facoltà di libera determinazione dell'orario di apertura e chiusura da parte dei titolari degli esercizi di cui trattasi;

Dato atto che, nella riunione convocata a tale scopo il giorno 21 dicembre 2011, i rappresentanti di Confartigianato Imprese Como e Confederazione Nazionale Artigianato, associazioni maggiormente rappresentative in ambito provinciale, hanno espresso parere favorevole circa la libera determinazione, da parte dell'imprenditore dell'orario di apertura e chiusura anche oltre i limiti giornalieri previsti dalla sopra riportata norma regionale;

Ritenuto, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale della materia, che sussistano giustificati motivi per consentire alle imprese artigiane *de quibus* di derogare, nella scelta dell'orario di apertura e chiusura, alla fascia oraria stabilita dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 8/2009, in considerazione del fatto:

a) che tale limitazione non è applicabile alle omologhe imprese non artigiane;

b) che l'attività di consumo immediato nei locali dell'azienda degli alimenti prodotti dalle imprese artigiane, oltre ad essere in tutto identica alla medesima attività liberamente esercitabile dagli esercizi commerciali di vicinato, è altresì in tutto assimilabile all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, in virtù della norma indicata in premessa, non soggiacciono più ad alcuna limitazione in materia di orario di apertura e chiusura;

Visto l'articolo 50, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ORDINA**

a decorrere dal giorno 2 gennaio 2012, le imprese artigiane di produzione e trasformazione di alimenti, di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8, attrezzate per consentire il consumo immediato nei locali dell'azienda dei prodotti di propria produzione, hanno facoltà di stabilire liberamente l'orario giornaliero di apertura e chiusura, senza obbligo di osservare la fascia oraria posta dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale medesima (dalle ore 6 alle ore una del giorno successivo).

Como, 28 dicembre 2011



**IL SINDACO**  
 dott. Stefano Bruni